

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

21° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 1988

Presidenza del Presidente BOMPIANI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Ordinamento della professione di guida alpina» (1196), d'iniziativa del deputato Bassanini ed altri deputati, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 8, 9, 12 e *passim*
CALLARI GALLI (PCI) 11
FASSINO (PLI) 8
KESSLER (DC) 9, 25, 26 e *passim*
MANZINI (DC), relatore alla Commissione .. 9, 12
13 e *passim*

ROSSI di MONTELERA, sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo Pag. 11, 24, 27

«Norme per l'organizzazione e il finanziamento della presidenza italiana dell'iniziativa Eureka» (1260), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE 2, 3, 4 e *passim*
CALLARI GALLI (PCI) 6
KESSLER (DC), relatore alla Commissione . 3, 4, 6
RUBERTI, ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica 2, 4, 5

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per l'organizzazione e il finanziamento della presidenza italiana dell'iniziativa Eureka» (1260), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per l'organizzazione e il finanziamento della presidenza italiana dell'iniziativa Eureka», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che le Commissioni 1^a e 3^a hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge in discussione.

In attesa del relatore, senatore Kessler, darei la parola al ministro Ruberti per una illustrazione del testo in discussione.

RUBERTI, ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Devo avvertire gli onorevoli senatori che anche la Commissione bilancio si è espressa favorevolmente in sede consultiva sul provvedimento.

Passando al disegno di legge vero e proprio, vorrei ricordare che si tratta di organizzare e finanziare la presidenza di Eureka. Questa importante funzione viene affidata finalmente all'Italia. Ricordo ai membri della Commissione che in passato hanno già ottenuto questa presidenza la Germania, la Francia e la Gran Bretagna; più recentemente anche la Danimarca e l'Austria. Svolgere le funzioni di presidenza in questo caso non comporta soltanto, come per gli appuntamenti della Comunità europea, l'organizzazione delle riunioni dei ministri dei vari settori, ma la gestione del progetto. Infatti il regolamento, lo statuto e l'organizzazione di Eureka sono tali che la gestione è affidata di anno in anno al paese che assume la presidenza.

Sono previste quattro riunioni con i rappresentanti degli altri 19 paesi membri dell'Eureka ed una riunione dei ministri. Occorre organizzare una struttura in grado di esaminare i progetti e procedere alle corrispondenti deliberazioni. L'Italia in passato ha dovuto rinunciare al proprio turno di presidenza proprio per la mancanza di fondi adeguati e soprattutto di sufficienti strutture gestionali.

Quindi è necessario uno *staff* esperto, capace di gestire i programmi di collaborazione tra università ed enti di ricerca, tra organismi di paesi diversi. Per noi quest'appuntamento è una buona opportunità, perchè consente di avere a disposizione un osservatorio sulla tecnologia di 19 paesi che afferiscono a questo progetto e di cimentarci nella gestione di progetti complessi.

Esiste anche un problema logistico. Posso dare assicurazioni che sfuggiremo alla logica dell'affitto dei locali e che adotteremo quella di

investire una quota delle risorse per ristrutturare un piano del Ministero, in modo da assicurare una ricaduta utile attraverso la realizzazione di una struttura permanente, attrezzata con adeguate tecnologie telematiche e informatiche.

La spesa è stata concertata con il Ministero del tesoro e la valutazione è stata confermata dalla Commissione bilancio. Non mi sembra dunque che il provvedimento esca dagli *standards* abituali ai quali ci si riferisce in occasioni simili.

PRESIDENTE. Prego il senatore Kessler di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

KESSLER, relatore alla Commissione. Non credo che occorran molte spiegazioni: la relazione che accompagna il disegno di legge è assai esauriente e il testo molto semplice. Ricordo che esso è stato già approvato dalla Camera dei deputati nella formulazione proposta dal Governo.

Si tratta - come è noto - di predisporre gli strumenti finanziari e umani che consentano all'Italia di assumere la presidenza dell'iniziativa Eureka. Malauguratamente questo non è stato possibile prima, mentre molte altre nazioni europee, anche più piccole, hanno già avuto questo incarico e lo hanno portato a termine. Purtroppo, sia per carenze di natura finanziaria, sia per motivi di organizzazione, fino a questo momento l'Italia ha dovuto rinunciare alla opportunità di adempiere tale funzione molto importante dal punto di vista interno ed esterno.

In campo internazionale l'importanza dell'Eureka è nota: vi è l'unione delle forze nel campo della ricerca scientifica e delle sue applicazioni. Non sfugge l'importanza anche all'interno del nostro paese, perchè si tratta di un'occasione straordinaria per entrare nel processo complessivo della ricerca scientifica e tecnologica dei paesi europei. È una grande occasione per conoscere meglio i settori della ricerca universitaria e quelli produttivi - dell'industria in modo particolare - che verranno coinvolti in questi grandi progetti da predisporre in comune con gli altri *partners*.

Mi auguro soltanto che il nostro paese svolga fino in fondo questa funzione nel miglior modo possibile, perchè è fondamentale per il nostro sviluppo e per l'immagine sul piano internazionale che l'Italia, per il posto che occupa nel quadro delle potenze economiche, deve assicurarsi.

Il disegno di legge è molto semplice, perchè in sostanza appronta la spesa necessaria di 5 miliardi, che viene prelevata dal fondo per i provvedimenti legislativi in corso già previsti dal bilancio per il 1988. È uno di quei casi in cui si applicano certe regole in deroga della legge e della contabilità dello Stato, in quanto la spesa deve avvenire in maniera funzionale e molto rapida. Il personale è costituito da dieci unità prese dalla pubblica amministrazione, che dovrebbero essere dirette da un funzionario della carriera diplomatica. Vi è inoltre la possibilità di far ricorso a consulenti esterni provenienti dai settori direttamente interessati. Non sarà una scelta facile ma il paese offre capacità e intelligenze sufficienti sia nel settore pubblico che in quello privato; questi esperti comunque non dovranno essere più di quindici. Coloro

che provengono dalla pubblica amministrazione saranno distaccati o trasferiti provvisoriamente, restando a carico delle amministrazioni di provenienza.

Complessivamente dovrebbe uscirne fuori una struttura con mezzi e modalità di utilizzo degli stessi adatta e sufficiente a far sì che l'Italia possa degnamente e proficuamente assumere questa presidenza.

Concludo invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, anche perchè domani, nelle sedi internazionali proprie, il Ministro possa definitivamente annunciare che l'Italia ha approntato tutti gli strumenti per assumere la presidenza dell'Eureka a partire dal giugno 1989.

PRESIDENTE. Intendo sottolineare il fatto che ci si muove con un anticipo del tutto ragionevole. Ciò mi pare importante.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, esprimo da una parte l'apprezzamento per la presentazione di questo provvedimento, dall'altra, retrospettivamente, il rammarico che si sia data in passato a livello internazionale, così come evidenziato dalla relazione, l'impressione dell'inadeguatezza del nostro paese ad assumere la presidenza dell'iniziativa Eureka. Mi auguro che l'assunzione della presidenza italiana corrisponda ad una maggiore diffusione dei rapporti tra i progetti della ricerca europea e le strutture della ricerca italiane, quali quelle universitarie e dei vari enti presenti nel settore.

Allo stesso tempo vorrei rivolgere al Ministro alcune domande circa il meccanismo seguito nella presidenza. Vorrei sapere se è possibile conoscere come sia stato attuato negli anni passati il coordinamento del progetto italiano, con quale personale, con quali esperti a disposizione, e in quale misura questa struttura potrà adempiere ai maggiori compiti derivanti dall'assunzione della presidenza. Inoltre la durata dell'incarico è di due anni. Al riguardo occorrerebbe verificare se c'è la possibilità di un collegamento con il nuovo Ministero dell'università e della ricerca.

Mi auguro che nel momento in cui partirà la presidenza italiana dell'iniziativa Eureka tutto quanto prospettato divenga realtà. In proposito non dobbiamo dimenticare che qui al Senato erano stati prospettati dei dipartimenti che si occupassero specificamente dei rapporti con gli organismi internazionali.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

KESSLER, relatore alla Commissione. Ritengo di non dover aggiungere nulla alla relazione iniziale. Condivido comunque il rammarico espresso dalla senatrice Callari Galli.

RUBERTI, ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. La prima domanda che mi è stata posta concerne la partecipazione italiana all'iniziativa Eureka. La legge prevede che vi sia un alto rappresentante nominato dal Governo (in

carica è attualmente il professor Pistella, direttore dell'ENEA) che appunto rappresenta l'Italia nel vertice degli alti rappresentanti dei 19 paesi interessati. Inoltre il Ministero, nell'ufficio che si occupa delle relazioni internazionali, ha due unità che seguono il progetto. Ho istituito poi una commissione su base volontaria di esperti, di professori, di tecnologi industriali, che concorre all'elaborazione dei pareri e quindi a coadiuvare l'alto rappresentante nel sostenere i nostri progetti.

C'è una normativa (la legge n. 22 del 1987) che prevede che il 10 per cento dei fondi di finanziamento della legge n. 46 del 1982 sia destinato a sostenere i progetti Eureka che vengono approvati in sede Eureka. Ciò viene fatto attraverso un'istruttoria dell'IMI cui vengono presentati i progetti approvati in sede Eureka. La commissione del Ministero coadiuva l'ufficio nei vari passi delle procedure di approvazione.

Per quanto riguarda la possibilità di avvalersi dell'esperienza che verrà acquisita ai fini delle incombenze che avrà il costituendo Ministero, va osservato che sarà certamente positivo verificare in concreto che cosa significa gestire progetti di cooperazione tra università, industria ed enti di ricerca tra 19 paesi.

È previsto uno *staff* formato da personale in parte in via permanente e in parte assunto a termine con funzioni di consulenza. Ci sarà così l'occasione di creare una struttura che funzioni per un anno o un anno e mezzo nell'ambito di un impegno internazionale piuttosto consistente (pensiamo ai problemi di lavoro di 19 delegazioni estere o di verifica di progetti che hanno dimensioni notevoli e complessivamente ammontano a oltre 5.000 miliardi). Dal punto di vista strutturale e funzionale le apparecchiature di comunicazione, di calcolo, la banca dati che realizzeremo in questa occasione avranno, insieme all'esperienza umana, una ricaduta positiva sull'istituendo dipartimento o servizio per gli affari internazionali. Ciò determinerà anche la possibilità di verificare in concreto le professionalità esistenti.

Il problema che si sta evidenziando sempre di più e con il quale ho dovuto misurarmi più volte quest'anno concerne proprio la mancanza di *managers* della ricerca capaci di gestire progetti complessi e che coinvolgono più paesi e più industrie. In questa occasione, dovremo fare i conti con scadenze concrete e lo faremo con impegno augurandoci naturalmente di fare una bella figura.

PRÉSIDENTE. Se non ho capito male, mi è sembrato che la senatrice Callari Galli si riferisse piuttosto agli incarichi speciali per i quindici esperti e quindi al collegamento tra la funzione esplicita da questi esperti nei due prossimi anni e la futura struttura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica. Voleva in conclusione sapere fino a che punto questi esperti potrebbero costituire due nuclei portanti del Ministero stesso.

RUBERTI, ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Se posso fare una battuta, sono favorevole al massimo precariato nel campo degli esperti.

KESSLER, *relatore alla Commissione*. Siamo d'accordo.

CALLARI GALLI. Ciò è rassicurante, signor Ministro.

PRESIDENTE. Mi sembra che al riguardo i pareri siano quasi unanimi.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

(Presidenza italiana dell'iniziativa Eureka)

1. Le spese di organizzazione connesse con la presidenza italiana dell'iniziativa «Eureka», prevista dal 1° luglio 1989 al 30 giugno 1990, articolate nel tempo massimo di ventiquattro mesi, gravano sullo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e sono regolate dalle disposizioni della presente legge.

2. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica provvede a somministrare le somme occorrenti, per l'organizzazione e lo svolgimento del predetto periodo di presidenza, mediante aperture di credito a favore del Capo della delegazione di cui all'articolo 2, di importo anche eccedente il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come sostituito dalla legge 2 marzo 1963, n. 386.

3. In relazione alla eccezionalità dell'evento ed alla necessità di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi sono eseguiti in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato. I beni in tal modo acquistati saranno acquisiti al patrimonio dello Stato.

4. Le somme non impegnate nell'ambito di un esercizio finanziario possono esserlo nell'esercizio successivo.

5. Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette aperture di credito è presentato, entro nove mesi dalla conclusione del periodo di presidenza, alla Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale ne curerà l'inoltro alla Corte dei conti.

È approvato.

Art. 2.

(Personale della delegazione)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, è istituita per un periodo massimo di ventiquattro mesi la delegazione per l'organizzazione della presidenza italiana di «Eureka», alla quale spetterà il compito di assolvere a tutti gli adempimenti necessari per il buon esito della presidenza stessa e la cui composizione verrà definita con lo stesso decreto.

2. Su richiesta nominativa del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della assegnazione alla delegazione e per tutta la durata della stessa, le amministrazioni statali e gli enti pubblici dispongono collocamenti fuori ruolo o distacchi di personale, sino ad un massimo di dieci unità, di cui almeno una di livello dirigenziale, appartenente alla carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, per la funzione di direttore del segretariato della presidenza.

3. Resta comunque a carico delle amministrazioni di provenienza il trattamento economico metropolitano del personale assegnato ai sensi del comma 2.

4. Ai componenti della delegazione si applicano le provvidenze di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1984, n. 208.

5. Per l'assolvimento dei compiti istituzionali il Capo della delegazione è autorizzato a conferire non più di quindici incarichi speciali, a persone di particolare qualificazione nelle specifiche competenze richieste per lo svolgimento delle attività connesse alla presidenza italiana, con contratto di diritto privato, di durata non superiore ad un anno, rinnovabili una sola volta e comunque da esaurire entro il termine del 30 giugno 1990. La misura della remunerazione è stabilita con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale.

È approvato.

Art. 3.

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.500 milioni per l'anno 1989 e in lire 2.500 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1988.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«**Ordinamento della professione di guida alpina**» (1196), d'iniziativa del deputato Bassanini ed altri deputati, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Ordinamento della professione di guida alpina», d'iniziativa dei deputati Bassanini ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta del 19 ottobre, dopo la relazione, è stata svolta la discussione generale, che pertanto, non essendoci altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa.

FASSINO. Signor Presidente, se mi è consentito, vorrei aggiungere una precisazione. I maestri di sci fin dal 1940 avevano una posizione che nel testo approvato dalla Camera veniva a mio giudizio sovvertita. Mi pare che l'emendamento presentato dal Governo permetta alle guide alpine di accompagnare i clienti in montagna e ai maestri di sci di fare il proprio mestiere laddove non si devono usare corda o piccozza. Ritengo che le due professioni siano definite molto chiaramente, per cui esprimo la mia posizione favorevole. Non aggiungo altro per non far perdere tempo, visto che quello che volevo sottolineare è già stato inserito in un emendamento.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1^a, 2^a, 5^a, 10^a, e 13^a sul disegno di legge. Le Commissioni 1^a, 5^a e 10^a, esprimono parere favorevole per quanto di competenza. Do lettura del parere espresso, rispettivamente, dalla Commissione giustizia e dalla Commissione territorio, ambiente, beni ambientali:

«La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, formulandosi però due suggerimenti in relazione all'articolo 5 relativo alle condizioni per l'iscrizione all'albo.

Da un lato, si invita a coordinare la formulazione di cui al comma 1, lettera e), con la disciplina del nuovo codice penale di rito, per cui si suggerisce di prevedere, come causa ostativa, l'aver subito condanne penali per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena. D'altro lato, sempre con riferimento al comma 1, lettera e), e per esigenze di stile, si invita a sostituire l'avversativo "o" con la parola "salvo".»

«La Commissione territorio, ambiente e beni ambientali, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime per quanto di propria competenza parere favorevole.

Il senatore Rubner osserva che le province di Trento e di Bolzano hanno disciplinato da tempo tale attività, e che la predetta normativa deve essere fatta salva in sede di disciplina statale, in via di approvazione».

KESSLER. Signor Presidente, desidero due chiarimenti. Il primo mi pare che comunque emerga dall'emendamento presentato dal Governo, e cioè che le scuole di sci sono fuori da questa disciplina.

Il secondo si riferisce all'articolo 25.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. A tale articolo ho presentato due emendamenti.

Il primo è volto ad inserire, dopo le parole: «prove d'esame», le parole: «e la composizione delle commissioni esaminatrici».

Con il secondo emendamento propongo di sopprimere le parole: «del comma 7», in maniera che la norma non ingeneri alcun dubbio, sia chiaro che essa vuole riferirsi ai programmi ed ai criteri relativi a tutto l'articolo 7, non solo al comma 7. Si tratta di due questioni che potevano creare qualche piccolo problema per le regioni a statuto speciale.

KESSLER. Il punto è proprio questo. Non capisco perchè anche le commissioni di esame non possano agire come credono. Di certo le due province autonome hanno legiferato già da tempo in materia e bisognerebbe che la nuova normativa non interferisse.

Chiedo al Governo se, come metodo che dovrebbero adottare le amministrazioni prima di presentare i disegni di legge, sono state sentite le regioni e le province autonome che hanno competenza per la disciplina che qui viene dettata all'articolo 25. Se così non è, si vericheranno dei conflitti o delle incertezze interpretative. Concordo sull'esigenza di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale; la legge non deve però addentrarsi in una normativa minuta. Ad esempio, stabilire che le commissioni siano composte a livello provinciale o regionale secondo lo schema nazionale a mio giudizio non è necessario, perchè si tratta di una legge-quadro che va ad incidere su competenze primarie. Nell'esercizio di tali competenze naturalmente si tiene conto di esigenze regionali, ma nulla vieta che per ragioni locali, di vecchi sodalizi che hanno formato questo personale professionale, per esempio sia previsto un ordinamento tipico dell'Austria-Ungheria. Mio padre, tanto per citare un caso, ha fatto l'assistente guida alpina nel 1911 e nel 1912 ha sostenuto l'esame.

Il punto nodale è questo: se le regioni e gli enti interessati sono stati sentiti e ritengono che ciò non interferisca negativamente sulla legislazione già vigente, nessuna obiezione; preferisco però che si disponga espressamente: «Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome che hanno competenza propria».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

(Oggetto della legge)

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della profes-

sione di guida alpina, anche ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2:

Art. 2.

(Oggetto della professione di guida alpina)

1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in gite in montagna su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà;

b) accompagnamento di persone in ascensioni od escursioni sciistiche e sci-alpinistiche al di fuori delle piste di discesa o di fondo tracciate, senza limiti di difficoltà;

c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche.

2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1 è riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'albo professionale delle guide alpine istituito dall'articolo 4, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 21.

Il Governo ha presentato un emendamento volto a sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2.

(Oggetto della professione di guida alpina)

1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;

b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;

c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'albo professionale delle guide alpine istituito dall'articolo 4, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 21.

3. Le regioni provvederanno a individuare e a delimitare le aree sciistiche ove è consentita l'attività dei maestri di sci.

IL GOVERNO

ROSSI di MONTELERÀ, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Signor Presidente, onorevoli senatori, già in sede di discussione generale avevo dato ragione di questo emendamento, che adesso vorrei illustrare nel dettaglio.

Esso risponde all'esigenza di risolvere un problema di rapporto di competenze fra la professione di guida alpina e quella di maestro di sci. Il problema posto in sede di discussione, cioè se le scuole di sci sono di fuori di questa normativa, era già definito anche senza l'emendamento del Governo in quanto semplicemente l'insegnamento delle tecniche sciistiche è escluso dalla riserva stabilita per la professione di guida alpina.

Rimanevano però alcuni dubbi interpretativi relativamente alla possibilità per i maestri di sci di continuare ad operare nella professione al di fuori delle piste battute e delle zone munite di impianto, in quanto la formulazione dell'articolato così come approvata dalla Camera dei deputati lasciava adito alla possibilità di stabilire una riserva per le guide alpine in tutte le attività, anche sciistiche, da svolgersi fuori delle piste battute o delle zone delimitate.

Poichè ciò contrasta con la tradizione, la storia e la realtà della professione di maestro di sci (e per «fuori pista» non si deve intendere esclusivamente la discesa da un impianto di risalita, bensì proprio il fuori pista in senso effettivo), si è voluto formulare questo emendamento in accordo con i rappresentanti delle varie categorie. Esso definisce la riserva per le guide alpine per tutte le attività di sci-alpinismo e laddove sia necessario l'uso di attrezzature alpinistiche.

Viene fatta salva invece la funzione dei maestri di sci di insegnamento delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo, nonchè in occasione di escursioni sciistiche nell'ambito di zone delimitate dalla regione. I maestri di sci fanno rilevare che la loro attività si può svolgere ovunque.

Questo è il senso dell'emendamento: consentire al maestro di sci di operare nelle stazioni sciistiche, sulle piste di discesa e di fondo, sul fuori pista e al di fuori delle zone attrezzate, sempre che la regione abbia stabilito i limiti di tale comprensorio, che non deve presentare pericoli di natura alpinistica.

CALLARI GALLI. Riteniamo che l'emendamento presentato dal Governo sia molto opportuno. D'altronde già in sede di discussione generale abbiamo avuto modo di verificare che si potrebbero compiere nel tentativo di mettere ordine in questo settore, dei danni all'ambiente naturale e allo stesso rapporto tra montagna ed individuo. È perciò sicuramente un fatto positivo che vengano delineati i campi di azione di coloro che operano in questo settore, siano essi maestri di sci o guide alpine.

Riteniamo altresì importante aver chiarito il discorso della guida fuori pista: i maestri di sci rappresentano una garanzia per l'utente della montagna.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2, presentato dal Governo, di cui ho dato poc'anzi lettura.

È approvato.

Segue l'articolo 3:

Art. 3.

(Gradi della professione)

1. La professione si articola in due gradi:

- a) aspirante guida;
- b) guida alpina-maestro di alpinismo.

2. L'aspirante guida può svolgere le attività di cui all'articolo 2 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come definite dalle leggi regionali con riguardo alle caratteristiche delle zone montuose; il divieto di cui sopra non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo.

3. L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo.

4. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida. In mancanza, egli decade di diritto dall'iscrizione nell'albo professionale di cui all'articolo 4.

È approvato.

Art. 4.

(Albo professionale delle guide alpine)

1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e di guida alpina-maestro di alpinismo, è subordinato all'iscrizione in appositi albi professionali, articolati per regione e tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide di cui all'articolo 13.

2. L'iscrizione va fatta nell'albo della regione nel cui territorio si intende esercitare la professione. È ammessa, nel caso la guida alpina o l'aspirante guida intenda esercitare stabilmente la professione nel territorio di più regioni, l'iscrizione in più di un albo, sempreché sussistano i requisiti previsti dall'articolo 5.

3. L'iscrizione all'albo professionale delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida di una regione abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale.

4. L'esercizio della professione da parte di guide e aspiranti guida o figure professionali corrispondenti, provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso di abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del paese di provenienza, purchè non svolto in modo stabile nel territorio nazionale, non è subordinato all'iscrizione nell'albo.

5. È considerato esercizio stabile della professione, ai fini di quanto previsto dai commi 2 e 4, l'attività svolta dalla guida alpina-maestro di alpinismo o dall'aspirante guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della regione interessata, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Ne do lettura:

Art. 5.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo)

1. Possono ottenere l'iscrizione negli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea;
- b) età minima di 21 anni per le guide alpine-maestri di alpinismo, di 18 anni per gli aspiranti guida;
- c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza;
- d) possesso del diploma di scuola media inferiore;
- e) non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, o avere ottenuto la riabilitazione;
- f) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della regione.

Ricordo che la Commissione giustizia, nell'esprimere il proprio parere, ha formulato i seguenti suggerimenti in relazione all'articolo 5;

«Da un lato, si invita a coordinare la formulazione di cui al comma 1, lettera e), con la disciplina del nuovo codice penale di rito, per cui si suggerisce di prevedere, come causa ostativa, l'aver subito condanne penali per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena. D'altro lato, sempre con riferimento al comma 1, lettera e), e per esigenze di stile, si invita a sostituire l'avversativo "o" con la parola "salvo".

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritengo che i suggerimenti espressi dalla Commissione giustizia siano del tutto pertinenti; pertanto, facendoli miei, propongo due emendamenti al comma 1, lettera e), dell'articolo 5. Il primo è volto ad inserire, dopo le parole «pubblici uffici», le seguenti: «e per le quali non sia stata

applicata la sospensione condizionale della pena». Il secondo è volto a sostituire la parola «o» con l'altra: «salvo».

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento testè proposto dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento del relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

È approvato.

Segue l'articolo 6:

Art. 6.

(Trasferimento e aggregazione temporanea)

1. È ammesso il trasferimento, a domanda, della guida alpina-maestro di alpinismo e dell'aspirante guida, iscritti nell'albo di una regione, all'albo corrispondente di un'altra regione.

2. Il trasferimento è disposto dal collegio regionale competente per l'albo nel quale è richiesta l'iscrizione, a condizione che l'interessato abbia la propria residenza o il proprio domicilio o stabile dimora in un comune della regione medesima.

3. La guida alpina-maestro di alpinismo che intenda svolgere per periodi determinati, della durata massima di sei mesi, l'attività di insegnamento in scuole di alpinismo o di sci-alpinismo in regioni diverse da quelle nei cui albi è iscritta può chiedere l'aggregazione temporanea ai relativi albi, conservando l'iscrizione negli albi delle regioni di appartenenza.

4. L'aggregazione è disposta dal competente collegio regionale delle guide. L'aggregazione di cui al comma 3 non può essere disposta nei confronti di aspiranti guida.

È approvato.

Art. 7.

(Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina)

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione, come guida alpina-maestro di alpinismo o come aspirante guida, si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami.

2. I corsi sono organizzati su base regionale, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide.

3. Ciascun collegio regionale può altresì affidare l'organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide, di cui all'articolo 15, ovvero al collegio regionale delle guide di un'altra regione.

4. Sono ammessi ai corsi regionali i residenti in un comune della rispettiva regione che abbiano l'età prescritta per l'iscrizione nel relativo albo e che, nel caso dei corsi per guide alpine-maestri di alpinismo, abbiano effettivamente esercitato la professione come aspiranti guida per almeno due anni.

5. I corsi sono organizzati almeno ogni due anni.

6. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal direttivo del collegio delle guide che ha organizzato il corso e sono composte di esperti delle materie insegnate nei corsi e di guide alpine-maestri di alpinismo in possesso del diploma di istruttore di cui al comma 8. Esse sono presiedute da una guida alpina-maestro di alpinismo designata dal collegio nazionale delle guide. Un componente è nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo nell'ambito di una terna di nomi designati dalla presidenza del Club Alpino Italiano.

7. I programmi dei corsi e i criteri per le prove di esame sono definiti dal direttivo del collegio nazionale delle guide e approvati dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

8. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo, rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide.

9. Le spese relative all'organizzazione dei corsi di cui al presente articolo sono a carico delle rispettive regioni nell'ambito dei programmi regionali relativi alla formazione professionale.

È approvato.

Art. 8.

(Validità dell'iscrizione all'albo)

1. L'iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento della idoneità psico-fisica ai sensi della lettera c) dell'articolo 5.

2. Il rinnovo è altresì subordinato all'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 9.

È approvato.

Art. 9.

(Aggiornamento professionale)

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento organizzato dal collegio regionale delle guide della regione nel cui albo essi sono iscritti.

2. Contenuti e modalità dei corsi di aggiornamento sono stabiliti dal direttivo del collegio regionale delle guide.

3. Le guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di cui al comma 8 dell'articolo 7, sono esonerate dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

4. L'aspirante guida che superi, nel periodo considerato, l'esame di abilitazione per guide alpine-maestri di alpinismo è esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

È approvato.

Art. 10.

(Specializzazioni)

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono conseguire, mediante frequenza di appositi corsi di formazione organizzati dal collegio nazionale delle guide e il superamento dei relativi esami, le seguenti specializzazioni:

a) arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio;

b) speleologia;

c) altre specializzazioni eventualmente definite dal direttivo del collegio nazionale delle guide.

2. Contenuti e modalità dei corsi e degli esami sono stabiliti dal direttivo del collegio nazionale delle guide.

3. La legge regionale, nel disciplinare la professione di guida speleologica, di cui al decimo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ammette all'esercizio di tale professione anche le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano conseguito la specializzazione in speleologia e abbiano superato gli accertamenti di specifica idoneità professionale previsti dalla medesima legge regionale.

È approvato.

Art. 11.

(Doveri della guida alpina)

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale.

2. Tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

3. L'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida non è incompatibile con impieghi pubblici o privati, nè con l'esercizio di altre attività di lavoro autonomo.

È approvato.

Art. 12.

(Tariffe professionali)

1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, sono stabilite dalla competente autorità della regione, sentito il direttivo del collegio regionale delle guide, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal collegio nazionale delle guide, ed approvata dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

È approvato.

Art. 13.

(Collegi regionali delle guide)

1. In ogni regione è istituito, come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.

2. Del collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi della regione, nonchè le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti nella regione.

3. L'assemblea del collegio è formata da tutti i membri del collegio medesimo.

4. Il collegio regionale ha un direttivo formato nei modi stabiliti dalla legge regionale e composto da rappresentanti eletti da tutti i membri del collegio e scelti per almeno tre quarti fra le guide alpine-maestri di alpinismo iscritte nel relativo albo.

5. Il direttivo elegge il presidente del collegio regionale scegliendolo fra gli iscritti nell'albo delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.

6. L'assemblea si riunisce di diritto una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio, e tutte le volte che lo decida il direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.

7. Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei componenti.

8. Il direttivo nomina una commissione tecnica che sovrintende all'organizzazione dei corsi di cui agli articoli 7 e 9.

9. La vigilanza sul collegio regionale delle guide è esercitata dalla competente autorità della regione.

È approvato.

Art. 14.

(Funzioni dei collegi regionali)

1. Spetta all'assemblea del collegio regionale:

- a) eleggere il direttivo;
- b) approvare annualmente il bilancio del collegio predisposto dal direttivo;
- c) pronunciarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti.

2. Spetta al direttivo del collegio regionale:

- a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali nonché l'iscrizione nei medesimi e il rinnovo della stessa;
- b) vigilare sull'osservanza, da parte dei componenti del collegio, delle regole della deontologia professionale, nonché applicare le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 17;
- c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché di guide alpine di altri paesi;
- d) dare parere, ove richiesto, alla regione e alle autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonché l'attività delle guide;
- e) collaborare con le competenti autorità regionali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disgaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente naturale montano e la promozione dell'alpinismo e del turismo montano;
- f) organizzare, avvalendosi della commissione tecnica, i corsi di cui agli articoli 7 e 9;
- g) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo;
- h) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti;
- i) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalle leggi regionali.

È approvato.

Art. 15.

(Collegio nazionale delle guide)

1. È istituito il collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, come organismo di coordinamento dei collegi regionali.

2. Il collegio nazionale ha un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali e degli analoghi organismi costituiti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome dotate di competenza

legislativa primaria in materia di ordinamento delle professioni alpine, nonchè da un eguale numero di altri membri eletti direttamente da tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali, scelti per almeno tre quarti fra gli iscritti negli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo.

3. A tal fine ogni elettore vota per un numero di candidati non superiore ai due terzi dei membri da eleggere. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti, salva la riserva di posti a favore delle guide alpine-maestri di alpinismo di cui al comma 2.

4. Le elezioni sono indette ogni tre anni dal direttivo uscente al quale spetta altresì stabilire ogni norma necessaria per lo svolgimento delle elezioni medesime.

5. Fanno parte di diritto del direttivo il presidente generale del Club Alpino Italiano e il presidente della commissione tecnica nazionale formata dai presidenti delle commissioni tecniche regionali istituite ai sensi del comma 8 dell'articolo 13.

6. Il presidente della commissione tecnica nazionale è eletto dalla medesima nel proprio seno.

7. Il direttivo elegge il proprio presidente, scegliendolo fra gli iscritti agli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.

8. La vigilanza sul collegio nazionale delle guide è esercitata dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

È approvato.

Art. 16.

(Funzioni del collegio nazionale)

1. Spetta al collegio nazionale delle guide:

- a) elaborare le norme della deontologia professionale;
- b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali;
- c) coordinare l'attività dei collegi regionali delle guide alpine;
- d) definire i programmi dei corsi ed i criteri per le prove di esame di cui al comma 7 dell'articolo 7;
- e) organizzare i corsi per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 7;
- f) organizzare i corsi e gli esami per il conseguimento del diploma di istruttore per guide alpine-maestri di alpinismo di cui al comma 8 dell'articolo 7 e per il conseguimento delle specializzazioni di cui all'articolo 10;
- g) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonchè di guide alpine di altri paesi;
- h) collaborare con le autorità statali e regionali sulle questioni riguardanti l'ordinamento della professione;
- i) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli albi professionali da devolvere a favore del collegio nazionale per le attività di sua competenza.

È approvato.

Art. 17.

(Sanzioni disciplinari e ricorsi)

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali che si rendano colpevoli di violazione delle norme della deontologia professionale, ovvero delle norme di cui agli articoli 11 e 12, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) censura;
- c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;
- d) radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale cui appartiene l'iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.

3. La decisione è adottata dal direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.

4. I provvedimenti adottati dai collegi regionali, eccettuati quelli in materia disciplinare, e quelli adottati dal collegio nazionale, sono definitivi e sono impugnabili con ricorso al competente organo di giustizia amministrativa.

È approvato.

Art. 18.

(Esercizio abusivo della professione)

1. L'esercizio abusivo della professione di cui all'articolo 2 è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

2. Chi, essendo iscritto in un albo esercita la professione stabilmente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 4, in una regione diversa da quella nel cui albo è iscritto o temporaneamente aggregato ai sensi dell'articolo 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000.

3. La sanzione è applicata dalla competente autorità della regione competente per territorio.

È approvato.

Art. 19.

(Scuole di alpinismo)

1. Possono essere istituite scuole di alpinismo o di sci-alpinismo per l'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.

2. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo devono essere autorizzate dalla regione competente per territorio e devono essere dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritta nell'albo della regione medesima.

3. L'attività di insegnamento nelle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo deve essere svolta da guide alpine-maestri di alpinismo o anche da aspiranti guida - purchè il numero di questi non superi quello delle guide alpine-maestri di alpinismo - iscritti nell'albo della regione competente per territorio o ad esso temporaneamente aggregati ai sensi dell'articolo 6.

È approvato.

Art. 20.

(Scuole e istruttori del C.A.I.)

1. Il Club Alpino Italiano, ai sensi delle lettere *d)* ed *e)* dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori.

2. Gli istruttori del C.A.I. svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni.

3. Le attività degli istruttori e delle scuole del C.A.I. sono disciplinate dai regolamenti del Club Alpino Italiano.

4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge, le altre attività didattiche per le finalità di cui al comma 1 non possono essere denominate «scuole di alpinismo» o «di sci-alpinismo» e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo.

È approvato.

Art. 21.

(Accompagnatori di media montagna)

1. Le regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di accompagnatori di media montagna.

2. L'accompagnatore di media montagna svolge in una zona o regione determinata le attività di accompagnamento di cui al comma 1 dell'articolo 2, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.

3. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di cui al presente articolo.

È approvato.

Art. 22.

*(Elenco speciale degli accompagnatori
di media montagna)*

1. Nelle regioni che prevedono la figura professionale dell'accompagnatore di media montagna, l'esercizio di tale attività è subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale alla cui tenuta provvede il collegio regionale delle guide.

2. L'iscrizione abilita all'esercizio della professione limitatamente al territorio della regione.

3. L'accompagnatore di media montagna può iscriversi negli elenchi di più regioni che prevedono tale figura, previo conseguimento della relativa abilitazione tecnica.

4. L'iscrizione nell'elenco speciale è disposta nei confronti di coloro che siano in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui all'articolo 5.

5. L'abilitazione tecnica si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici organizzati, d'intesa con la regione, dai collegi regionali delle guide, e mediante il superamento dei relativi esami, volti ad accertare l'idoneità tecnica e la conoscenza delle zone in cui sarà esercitata l'attività.

6. Sono ammessi ai corsi coloro che abbiano l'età minima di 18 anni.

7. Programmi e modalità per lo svolgimento dei corsi e degli esami sono stabiliti, d'intesa con la regione, dal collegio regionale delle guide.

8. Nelle regioni che prevedono la figura dell'accompagnatore di media montagna, gli iscritti nel relativo elenco speciale fanno parte del collegio regionale delle guide, partecipano, senza diritto di voto, all'assemblea del collegio regionale medesimo ed eleggono un proprio rappresentante che integra la composizione del direttivo del collegio regionale, nonché, per ogni regione, un proprio rappresentante che partecipa, senza diritto di voto, al direttivo del collegio nazionale. Parimenti partecipa, senza diritto di voto, al direttivo del collegio nazionale un rappresentante degli accompagnatori di media montagna o figure analoghe che siano previste da ciascuna delle regioni a statuto speciale e province autonome dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento delle professioni alpine.

9. Si applicano agli accompagnatori di media montagna le disposizioni previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 11, nonché dagli articoli 12 e 17, intendendosi sostituito l'elenco speciale all'albo professionale.

È approvato.

Art. 23.

(Guide vulcanologiche)

1. L'attività di accompagnamento, a titolo professionale, di persone in ascensioni o escursioni su vulcani è riservata esclusivamente alle

guide alpine-maestri di alpinismo e agli aspiranti guida iscritti nei relativi albi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, quando preveda percorsi in zone rocciose, ghiacciai, terreni innevati, o richieda comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi.

2. In ogni altro caso detta attività può essere svolta dalle guide vulcanologiche formate o abilitate secondo le norme dettate dalle leggi regionali.

È approvato.

Art. 24.

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto negli albi professionali, e fanno parte del collegio regionale delle guide, tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida autorizzati all'esercizio della professione ai sensi delle leggi in vigore in ciascuna regione, nonchè le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o invalidità.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3, gli aspiranti guida che si iscriveranno negli albi professionali a norma del comma 1 e che abbiano compiuto 40 anni alla data di entrata in vigore della presente legge, possono restare iscritti anche se non conseguono il grado di guida alpina-maestro di alpinismo.

3. Le elezioni del primo direttivo del collegio regionale sono indette dal presidente della regione; quelle del primo direttivo del collegio nazionale sono indette dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25. Ne do lettura:

Art. 25.

(Regioni a statuto speciale)

1. Al fine di garantire livelli di preparazione professionali minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di guida alpina, i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo o aspirante guida sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali, competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi del comma 7 dell'articolo 7.

A questo articolo il relatore, senatore Manzini, ha presentato due emendamenti.

Il primo tende ad inserire, dopo le parole: «prove d'esame», le seguenti: «e la composizione delle commissioni esaminatrici».

Il secondo tende a sopprimere le parole: «del comma 7».

ROSSI di MONTELERA, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Per quanto concerne le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, non è stata fatta una formale consultazione, in quanto ciò non rientra nella prassi legislativa. Tuttavia il problema è stato ampiamente affrontato in sede di esame tecnico e legislativo presso la Camera dei deputati.

Vorrei rispondere alle osservazioni che sono state svolte. Proprio il comma 1 dell'articolo 25 del testo della Camera fa salvi gli statuti regionali e gli ordinamenti delle province autonome e quindi vale da solo ad escludere qualsiasi possibilità di violazione di disposizioni già vigenti presso quegli organismi da parte di questo disegno di legge-quadro. In questo modo si risponde alla domanda di chi voleva sapere come si possono evitare eventuali lesioni delle autonomie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Vi è poi un'osservazione da fare circa i corsi e le commissioni esaminatrici. La preoccupazione è essenzialmente di alcune regioni a statuto speciale e delle province autonome che sono a vocazione alpinistica. Si preoccupano cioè del fatto che misure più restrittive rispetto alla media nazionale colà già vigenti vengano messe in discussione dal provvedimento che stiamo per approvare. Il comma 2 dell'articolo 25 nel testo presentato alla Camera stabilisce esplicitamente: «I programmi dei corsi e i criteri per le prove di esame per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina o aspirante guida organizzati nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome sono definiti in armonia con i programmi e i criteri stabiliti ai sensi del comma 8 dell'articolo 7, al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale». Pertanto riaffermo in questa sede, come ho già fatto alla Camera dei deputati, che, essendo questo un disegno di legge-quadro, esso pone dei minimi e non preclude normative più restrittive nelle regioni, soprattutto in quelle a statuto speciale, o nelle province autonome. Pertanto il provvedimento fa salve tutte le disposizioni più restrittive, ma prescrive dei minimi uguali per tutti che costituiscono l'unica condizione affinché sia consentita la libera circolazione delle guide alpine sul territorio nazionale.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal relatore, mi riservo di esprimere un parere dopo aver ascoltato un suo ulteriore intervento.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. I due emendamenti da me presentati vanno proprio nella direzione ora prospettata. Infatti, quando in materia di ordinamento della professione di guida alpina si parla dei programmi dei corsi e dei criteri da seguire nelle prove d'esame per l'abilitazione definiti dagli organi regionali, sembra che venga esclusa la composizione delle commissioni esaminatrici. Viene espressamente

detto pertanto che anch'esse sono soggette alla legislazione più restrittiva.

Il secondo emendamento prevede l'eliminazione delle parole: «del comma 7» perchè vanno considerati i criteri stabiliti ai sensi dell'intero articolo 7. Anche in questo caso si va nel senso indicato dal senatore Kessler, in modo da conferire maggiore autorevolezza in tutta la materia alla legislazione regionale. Questo è solo un disegno di legge-quadro. Infatti, se si segue l'interpretazione più volte prospettata, si può constatare che quelli nazionali sono programmi minimi a cui vanno ad aggiungersi specificamente quelle regionali. E questo non solo per quanto riguarda il comma 7 dell'articolo 7, ma anche per quanto concerne l'interpretazione delle funzioni di tecnico dei corsi e delle spese relative, della commissione esaminatrice, di coloro che sono ammessi ai corsi, dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione, e quindi dei vari commi dell'articolo 7.

KESSLER. Sono perfettamente d'accordo con il primo emendamento perchè la composizione delle commissioni esaminatrici viene esplicitamente riservata alla competenza autonoma delle regioni. Sui programmi il discorso è diverso ed è di merito. Capisco che si riserva una facoltà ulteriore al fine di definire o di completare i programmi dei corsi. Tuttavia occorre considerare che quanto previsto dall'articolo 7 comunque diventa obbligatorio.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. I corsi della Val d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e in genere delle regioni dell'arco alpino seguono criteri molto più rigorosi rispetto al resto del paese.

KESSLER. In realtà i programmi dei corsi, in base all'articolo 7, vengono proposti da un collegio nazionale, ma sono approvati dal Ministero e quindi dal Governo. Pertanto le autonomie delle regioni non possono svincolarsi se non aggiungendo qualcosa. Si sa però bene che cosa accade: così è successo nella scuola dove si è stabilito un minimo di ore, ma più di quelle non si fanno. È pertanto la composizione stessa del corso che qualche volta può variare e al riguardo dovrebbe essere lasciata una maggiore libertà. Diversamente i corsi vengono definiti secondo la media *standard* delle necessità presenti a livello nazionale, mentre le realtà locali sono molto diverse.

È incredibile, ma abbiamo delle guide alpine e dei maestri di sci che non sanno una parola di tedesco o di inglese, eppure questa è una delle conoscenze fondamentali. Queste categorie devono possedere una cultura generale piuttosto elevata; occorre infatti che sappiano le lingue. Può darsi pure che esse vengano inserite nei programmi del Ministero...

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Il minimo previsto è il diploma di scuola media inferiore.

KESSLER. Occorre comunque prevedere una scuola professionale oltre a quella dell'obbligo. Ci vuole un livello di cultura superiore a

quello attuale. Basti pensare che spesso si sentono maestri di sci o guide alpine che tranquillamente si rivolgono agli stranieri in dialetto, pretendendo di essere capiti.

So che non rientra nella nostra prassi occuparci di quanto è accaduto nelle regioni che si dedicano a tale materia da quarant'anni. Prima del 1970 avevo istituito una scuola di preparazione copiando quanto veniva fatto a St. Christoph e in altri paesi delle Alpi. Ho una riserva al riguardo. Capisco che da parte dei presentatori del disegno di legge, del Governo e anche del relatore si possa affermare che questa soluzione consente di avere uno *standard* minimo capace di assicurare la validità del titolo in tutto il territorio nazionale. Però sappiamo che sostanzialmente è una limitazione alla creatività che anche in questo settore si sviluppa a seconda delle tradizioni esistenti nelle diverse regioni.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Esiste anche un problema di interpretazione riguardo a questo articolo, che potrebbe essere fonte di future difficoltà. Può essere obiettivamente restrittivo dell'autonomia regionale affermare che le commissioni sono presiedute da una guida alpina designata dal collegio nazionale delle guide.

PRESIDENTE. Non ho alcuna competenza nè una cultura specifica in materia; però, a mio avviso, quanto più valorizziamo l'elemento autoctono e locale, tanto più la rendiamo una professione chiusa e locale, come è avvenuto in tanti altri casi. In questo modo tanti giovani, pur avendo un'ottima preparazione, non essendo nati in quelle regioni, non faranno mai la guida alpina o il maestro di sci.

Pertanto bisogna tenere in considerazione le esigenze di alcune regioni senza impedire un'adeguata apertura. Vedo con preoccupazione il sistema della nomina delle commissioni locali, ma l'importante è che non si restringa la possibilità di scelta.

ROSSI di MONTELERA, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Sul primo emendamento presentato dal relatore all'articolo 24 esprimo parere favorevole, in quanto mi sembra garantisca ulteriormente le condizioni minime stabilite e permetta il coordinamento fra gli statuti e le competenze regionali da un lato e la normativa nazionale dall'altro.

Anche sul secondo emendamento esprimo parere favorevole, poichè si fanno salve le ulteriori norme restrittive.

KESSLER. Ritengo che i commi 1 e 2 dell'articolo 25 del disegno di legge originario siano più rispettosi delle competenze legislative regionali. Tali competenze non sono altrettanto rispettate nella versione pervenuta dalla Camera. Pertanto, propongo di ripristinare il testo originario; in tal caso non avrei più da avanzare alcuna riserva. Non sono d'accordo sul fatto che, secondo l'articolo 25 attuale, il programma venga definito dal Ministero e quindi dal Governo.

Quando si dice: «considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 7», si intende porre un vincolo:

rimane salva per le regioni la libertà di aggiungere altri elementi, ma quelli stabiliti sono vincolanti, provengono dal Governo e sono lesivi dell'autonomia. Invece dire che il programma deve essere definito «in armonia» garantisce una certa uniformità che però non riguarda le singole materie che si insegnano o le singole ore, bensì il complesso della materia. Il testo formulato dal proponente mi pare rispettoso dell'autonomia, mentre lo stesso non si può dire per l'articolo 25 così come modificato dalla Camera.

ROSSI di MONTELERA, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Signor Presidente, intervengo per cercare di fare un po' di chiarezza sull'articolo 25.

Alla Camera è accaduto quanto segue. Il testo originario era già considerato - e l'ho ribadito in questa sede - un testo garantista nei confronti delle regioni a statuto speciale. A seguito però di osservazioni che intervennero nel dibattito presso l'altro ramo del Parlamento (in base alle quali emerse che il solo legame con lo statuto regionale poteva non essere sufficiente in quanto al di là dello statuto potevano esserci normative specifiche), proprio per una maggiore garanzia della autonomia provinciale e regionale, l'articolo fu modificato. Pertanto, è stato stabilito espressamente che i programmi dei corsi ed i criteri per le prove di esame sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali, con la riserva del minimo nazionale, quindi quel minimo comune incluso nell'articolo 7.

In tal senso la norma attuale è ritenuta più garantista dell'autonomia degli statuti e delle competenze regionali delle regioni a statuto speciale rispetto al testo precedente. Inoltre, i due emendamenti presentati dal relatore hanno l'approvazione del Governo in quanto entrambi sono rafforzativi da un lato dei minimi riconosciuti e dall'altro delle competenze delle regioni a statuto speciale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo emendamento presentato dal relatore, tendente ad inserire, dopo le parole: «prove d'esame», le parole: «e la composizione delle commissioni esaminatrici».

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento presentato dal relatore, tendente a sopprimere le parole: «del comma 7».

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo.

KESSLER. Signor Presidente, mi astengo dalla votazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 25 nel testo emendato.

È approvato.

Segue l'articolo 26:

Art. 26.

(Modifica di norme)

1. La lettera f) dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, è sostituita dalla seguente:

«f) all'organizzazione ed alla gestione, per conto delle regioni, di corsi di preparazione professionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per guida speleologica e di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe;».

È approvato.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche accolte.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI